

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

N.50111/08 SENT.  
N.3021/07 R.G.  
N. 50401/08 CRON.

Ha pronunciato mediante lettura del dispositivo  
in udienza la seguente

G.di P.  
Avv.Zauli Sajani

SENTENZA

OGGETTO

Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa promossa da:

Art.22 Legge 689/81

~~\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_~~ elettivamente domiciliati a Parma in \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_, che li rappresentano e difendono per delega conferita a margine del ricorso

OPPONENTI

CONTRO

~~\_\_\_\_\_~~ elettivamente domiciliata a Parma in \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'\_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 25.05.2007 ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, nelle rispettive qualità di proprietario e conducente del veicolo sanzionato, proponevano opposizione avverso il verbale n.193Y della Polizia Municipale della ~~\_\_\_\_\_~~, con il quale era stata contestata la violazione dell'art.41 in rif. art.146 c.3 del C.d.S. perchè il giorno 11.01.2007 il conducente del veicolo superava la linea di arresto alla interse-

95

zione semaforica e proseguiva la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa.

Esponevano i ricorrenti, come sopra rappresentati, che non risultava provata la taratura annuale dell'apparecchiatura TRed, che in caso di assenza non occasionale di agenti operanti non appare conosciuta l'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico e che comunque non vi era alcuna indicazione in merito alla presenza di un semaforo.

Il giudicante, accertata la proponibilità del ricorso per tempestivo deposito, fissava l'udienza del 18 ottobre 2007 per la comparizione delle parti e disponeva la richiesta sospensione del provvedimento opposto, ritenendone sussistere le condizioni.

L' [redacted] si costituiva ritualmente, depositando i documenti del contesto amministrativo e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto nel merito infondato.

Alla predetta udienza erano presenti [redacted] con la [redacted] e per l'amministrazione convenuta l' [redacted], in sostituzione dell' [redacted]

La [redacted], presa visione della comparsa di costituzione di parte convenuta, confermava che il ricorso era fondato sulla mancanza di regolare segnaletica sulla presenza del semaforo all'incrocio di via 1° maggio, angolo via Zoccolanti, come comprovato dalle fotografie allegate al ricorso.

L' [redacted] chiedeva un rinvio per poter acquisire dall'amministrazione convenuta la documentazione attestante la regolarità della segnaletica al momento della commessa infrazione.

Alla successiva udienza del 15 gennaio 2008 l' [redacted] ribadiva la legittimità del verbale, richiamando l'attenzione del giudicante sul fatto che il decreto Bianchi è successivo all'epoca dell'accertamento.

Per  
tav  
ri  
to  
va  
Pr  
to  
s

Per parte attrice era presente la [redacted], che si riportava agli atti difensivi, insistendo come in essi. In particolare ribadiva la irregolarità del cartello di segnalazione dell'impianto semaforico come disposto dal Regolamento del C.d.S. e come provato dalla documentazione fotografica allegata al ricorso. Preso atto di quanto precede il giudicante, ritenuta sufficientemente istruita la causa, pronunciava nelle forme di legge la presente sentenza, dando lettura in udienza del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice contesta il verbale per la irregolarità del cartello di segnalazione dell'impianto semaforico, come disposto dal Regolamento del Codice della Strada.

L'amministrazione convenuta sostiene che l'obbligo di posizionamento di cartelli che preavvertano sulla presenza di un rilevatore è stato disposto con provvedimento successivo all'epoca dell'accertamento.

Il giudicante ritiene che la presenza di adeguata segnaletica sia necessaria, per consentire ai conducenti dei veicoli la tempestiva rilevazione dell'impianto semaforico, in particolare nei casi di contestazione differita per l'assenza non occasionale degli agenti accertatori.

Pertanto, sussistendo incertezze circa la colpevolezza dell'autore della violazione, il ricorso viene accolto ai sensi dell'art.23 della legge n.689/81.

Sussistono giusti motivi, per la peculiarità della causa, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:

Accoglie il ricorso e pertanto annulla il verbale n.193Y/2007/V  
del 11.01.2007 della Polizia Municipale

Spese compensate.

Parma 7 febbraio 2008

IL GIUDICE DI PACE

*[Signature]*

IL CANCELLIERE C1  
Paolo Zambonini

*[Signature]*



11 FEB 2008

Depositato in cancelleria il

Il cancelliere  
IL CANCELLIERE C1  
Paolo Zambonini

*[Signature]*